



SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIARI
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

Prot. n. 5/2022 del 29 gennaio 2022

Al **Comando Generale**
della Guardia di Finanza
VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.
tramite rm0010218p@pec.gdf.it

Oggetto: termini obbligo vaccinale – Circolare Comando Generale n. 354509 in data 11 dicembre 2021 - Allegato 1 - “Caso 3” e “Caso 11”.

Seguito nota SILF n.3/2022 del 13 gennaio 2022

1. La Circolare n. 354509 è in questi giorni oggetto di disposizioni attuative da parte di alcuni Comandi di II Livello, con riferimento alla situazione del **finanziere non vaccinato “guarito”** descritta al **“caso 3” dell’Allegato 1 alla stessa Circolare**, al quale è **imposta la somministrazione del vaccino (dose primaria) già dal primo giorno successivo al terzo mese** dalla guarigione.
2. A conforto di tale interpretazione, i citati comandi territoriali affermano come la stessa sia stata prodotta, condivisa e da ultimo confermata (in data 26 gennaio 2022) nel corso di video conferenze di una **“cabina di regia”** con codesto Comando Generale e trarrebbe ulteriore fondamento dall’art. 4-quater comma 2 del d.l. 44/2021.
3. Già con la nota a seguito abbiamo avuto modo di segnalare perplessità in ordine a tale interpretazione, invitando codesto Comando Generale ad intervenire per chiarire la questione. Con la presente, siamo a ribadire come **tale interpretazione non risponda a quanto indicato dalle norme primarie** e dalle Circolari del Ministero della salute, con riferimento al citato **“Caso 3”** e, a maggior ragione, con riferimento **al successivo “caso 11”** – *finanziere che ha completato il ciclo primario e poi è guarito*, che lo stesso Allegato 1 collega direttamente al “Caso 3”, in quanto:
 - l’art. 4-ter comma 1 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 indica che la dose di richiamo è **“da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”**;
 - il termine minimo di **“3 mesi”** che deve intercorrere tra la guarigione e l’inoculazione del vaccino è indicato nella Circolare del Ministero della salute n. 8284 del 3 marzo 2021; tuttavia la stessa Circolare, **indica anche un termine massimo “preferibile**

di 6 mesi”, lasciando chiaramente intendere la **non perentorietà del termine minimo di 3 mesi, che, comunque**, mai potrebbe essere riferito al periodo intercorrente tra la guarigione e l’inoculazione della dose di richiamo e, quindi, **mai e poi mai al “Caso 11”**;

- con riferimento alla **dose di richiamo**, le vigenti Circolari del Ministero della salute, da ultimo la Circolare n.59207 del 24 dicembre 2021, fissano **in almeno 4 mesi** l’intervallo minimo che deve intercorrere *“dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni)”*;
- la **certificazione verde “rafforzata” derivata da guarigione**, a prescindere dal fatto che il soggetto guarito sia o meno vaccinato, **ha una validità di 6 mesi** (art. 9 comma 4 d.l. 22 aprile 2021, n.52.);
- la **“prima data utile” indicata all’art. 4-quater del d.l. 1° aprile 2021, n. 44** (peraltro introdotto in data 7 gennaio 2022 e quindi in epoca successiva alla redazione della Circolare in oggetto e riferito all’obbligo vaccinale dei cittadini ultracinquantenni) **è da considerare nei 6 mesi dalla data di guarigione, coerentemente con la durata della certificazione verde da guarigione** (cfr. sentenza TAR Lazio n. 37/2022).

4. Appare evidente che **la Circolare** in oggetto sia stata redatta sulla base di una normativa ormai superata e **necessita di aggiornamenti chiari, puntuali e ufficiali che non possono essere forniti con indicazioni verbali rilasciate in video conferenza**, che, al contrario, rischiano di produrre confusione e disparità di applicazione sul territorio.

Solo per fare un esempio, con riferimento il *“caso 11 – finanziere che ha completato il ciclo vaccinale primario guarito”* l’allegato fa rimando diretto al *“Caso 3”* :

- quale è *“il termine ultimo per la somministrazione del richiamo”* cui si deve fare riferimento? 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale? 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale? 6 mesi dalla guarigione? Il primo febbraio 2022?
- quale è la certificazione verde da prendere a riferimento? Quella vaccinale, peraltro per la maggior parte dei casi già scaduta o in scadenza il 1 febbraio 2022? Oppure quella da guarigione, che però la qui criticata nuova interpretazione del *“Caso 3”* non considera valida ai fini dell’obbligo vaccinale?

5. Sulla base di quanto sopra esposto, **si chiede** di modificare/aggiornare la Circolare n. 354509 in data 11 dicembre 2021 per renderla aderente alla normativa vigente e alle Circolari del Ministero della Salute, prevedendo chiaramente che **il termine di decorrenza dell’obbligo vaccinale sia individuato nel termine massimo di 6 mesi dall’avvenuta guarigione**, per i finanziari non vaccinati guariti da infezione da Sars-Cov-2 **“Caso 3** (in questo caso dose primaria) e per i finanziari che hanno completato il

ciclo vaccinale primario e successivamente sono guariti da infezione da Sars-Cov-2 “**Caso 11**” (in questo caso dose “booster”).

Anche perché risulta illogico ed incomprensibile prevedere un termine di 3 mesi, quando la certificazione verde, che viene controllata, ha una durata di 6 mesi.

6. L'occasione è propensa per invitare, una volta ancora, codesto Comando Generale a rispettare la sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale ed a coinvolgere le OO.SS. per le materie di competenza, così come si invita a sensibilizzare i datori di lavoro a coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro R.L.S. in occasione di video conferenze o riunioni che interessano la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Francesco Zavattolo

